

Legge 24 novembre 2000, n. 340

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999.

(pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n. 275).

Epigrafe

- 1. Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione.*
- 2. Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.*
- 3. Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante interesse pubblico.*
- 4. Rilascio e rinnovi dei passaporti.*
- 5. Tutela dei consumatori e degli utenti.*
- 6. Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese.*
- 7. Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area.*
- 8. Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia.*
- 9. Ricorso alla conferenza di servizi.*
- 10. Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari.*
- 11. Procedimento della conferenza di servizi.*
- 12. Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi.*
- 13. Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative.*
- 14. Abrogazioni e norma di raccordo.*
- 15. Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.*
- 16. Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita.*
- 17. Programmazione negoziata.*
- 18. Termini.*
- 19. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese.*
- 20. Rete autostradale e stradale nazionale.*
- 21. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie.*

22. *Piani urbani di mobilità.*
23. *Diritti per la partecipazione a concorsi*
24. *Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni.*
25. *Accesso alle banche dati pubbliche.*
26. *Istituzione dell'Ufficiale elettorale.*
27. *Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti.*
28. *Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.*
29. *Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero.*
30. *Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società.*
31. *Soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità.*
32. *Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali.*
33. *Ulteriori semplificazioni in materia societaria.*
34. *Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione.*
35. *Controversie in materia di masi chiusi.*
36. *Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme.*
37. *Comunicazione di violazioni tributarie.*
38. *Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico.*

Allegato A

Allegato B

L. 24 novembre 2000, n. 340 ⁽¹⁾.

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 ⁽²⁾ (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 2000, n. 275.

(2) Titolo così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 279.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: *Circ. 7 agosto 2002, n. 67/E*;

- Ministero dell'interno: *Circ. 4 dicembre 2000, n. S.A.F.17/2000*; *Nota 27 marzo 2001, n. M/3311*; *Circ. 6 novembre 2001, n. SAF18/2001*;

- Ministero della pubblica istruzione: *Circ. 16 gennaio 2001, n. 9*;

- Ministero delle attività produttive: *Circ. 30 ottobre 2001, n. n. 3529/C-513902*; *Circ. 29 novembre 2002, n. 3553/C*; *Circ. 1 agosto 2003, n. 3563/C*;

- Ministero delle finanze: *Circ. 6 dicembre 2000, n. 226/E*; *Circ. 19 gennaio 2001, n. 1*; *Circ. 27 febbraio 2001, n. 17*; *Circ. 15 marzo 2001, n. SAF2/2001*; *Circ. 24 aprile 2001, n. 30*.

Capo I - norme in materia di semplificazione

1. Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione.

1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge
(3/cost).

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni
(3/cost).

3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi
(3/cost).

4. Alla *legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ⁽³⁾ (3/cost),

b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: «Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6» sono inserite le seguenti: «e dalle leggi annuali di semplificazione»;

c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: «eliminare» sono inserite le seguenti: «o modificare»;

d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;

e) nell'allegato 1 sono soppressi le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;

f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità» sono aggiunte le seguenti: «e altre procedure connesse»;

g) [] ⁽⁴⁾;

h) [] ⁽⁵⁾;

i) [] ⁽⁶⁾;

l) ⁽⁷⁾;

m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie», sono aggiunte le seguenti: «e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie».

5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, e successive modificazioni, le parole: «, per non più di un triennio,» sono soppresse.

6. Alla *legge 8 marzo 1999, n. 50*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: «non immediatamente» e al terzo periodo, le parole: «possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*»;

b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*»;

d) ⁽⁸⁾;

e) ⁽⁹⁾;

f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;

g) l'articolo 8 è abrogato;

h) all'articolo 9, comma 1, le parole: «e di riordino» sono soppresse;

i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);

l) ⁽¹⁰⁾;

m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: «in nome e» sono soppresse;

n) all'allegato 2 è soppresso il numero 5);

o) ⁽¹¹⁾.

7. All'articolo 2, comma 10, della *legge 15 maggio 1997, n. 127*, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della *legge 16 giugno 1998, n. 191*, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: «tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni».

8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della *legge 8 marzo 1999, n. 50*, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato *decreto legislativo n. 29 del 1993*, e successive modificazioni;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato *decreto legislativo n. 29 del 1993*, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

(3/cost) La Corte costituzionale, con *sentenza 10-23 luglio 2002, n. 376* (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a) sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della *Costituzione*; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della *Costituzione*; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 sollevata in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della *Costituzione*.

(3/cost) La Corte costituzionale, con *sentenza 10-23 luglio 2002, n. 376* (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a) sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della *Costituzione*; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della *Costituzione*; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 sollevata in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della *Costituzione*.

(3/cost) La Corte costituzionale, con *sentenza 10-23 luglio 2002, n. 376* (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a) sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della *Costituzione*; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della *Costituzione*; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 sollevata in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della *Costituzione*.

(3) Sostituisce il comma 2, dell'art. 20, *L. 15 marzo 1997, n. 59*.

(3/cost) La Corte costituzionale, con *sentenza 10-23 luglio 2002, n. 376* (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera a) sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della *Costituzione*; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), sollevata in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della *Costituzione*; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 sollevata in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della *Costituzione*.

(4) La presente lettera, che sostituiva il numero 94 dell'allegato 1 alla *L. 15 marzo 1997, n. 59* è stata abrogata dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(5) La presente lettera, che sostituiva il titolo del numero 97 dell'allegato 1 alla *L. 15 marzo 1997, n. 59* è stata abrogata dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(6) La presente lettera, che sostituiva il titolo del numero 98 dell'allegato 1 alla *L. 15 marzo 1997, n. 59* è stata abrogata dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(7) Aggiunge il numero 98-bis) all'allegato 1 alla *L. 15 marzo 1997, n. 59*.

(8) Aggiunge la lettera *f-bis*) al comma 1 dell'art. 7, *L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(9) Sostituisce l'alinea del comma 2 dell'art. 7, *L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(10) Sostituisce il numero 30) dell'allegato 1 alla *L. 8 marzo 1999, n. 50*.

(11) Aggiunge i numeri *7-bis*), *7-ter*) e *7-quater*) all'allegato 3 alla *L. 8 marzo 1999, n. 50*.

2. Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

[1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla *legge 4 gennaio 1968, n. 15*, agli articoli 2 e 3 della *legge 15 maggio 1997, n. 127*, come modificati dall'articolo 2 della *legge 16 giugno 1998, n. 191*, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi] ^(11/a).

(11/a) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 77, *D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443* e dell'art. 77, *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*. Vedi, ora, l'art. 71, comma 4, del citato *D.P.R. n. 445/2000*.

3. Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante interesse pubblico.

[1. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini di quanto previsto dal *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135*, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente] ^(11/b).

(11/b) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 77, *D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443* e dell'art. 77, *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*. Vedi, ora, l'art. 43, comma 2, del citato *D.P.R. n. 445/2000*.

4. Rilascio e rinnovi dei passaporti.

1. Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.

5. Tutela dei consumatori e degli utenti.

1. ⁽¹²⁾.

(12) Aggiunge la lettera *g-bis* al comma 4 dell'art. 4, *L. 30 luglio 1998, n. 281*.

6. Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese.

1. ^{(13) (3/cost)}.

(13) Aggiunge l'art. 27-bis al *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

(3/cost) La Corte costituzionale, con *sentenza 10-23 luglio 2002, n. 376* (Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, lettera *a*) sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della *Costituzione*; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *a*), sollevata in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della *Costituzione*; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 sollevata in riferimento agli articoli 5, 70, 71, 72, 81, 97, 101, 111, 113, 117, 118, 119, 128 e 129 della *Costituzione*.

7. Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area.

1. ⁽¹⁴⁾.

2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-bis), della *legge n. 50 del 1999*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.

(14) Aggiunge il numero 9-bis) all'allegato 3 alla *L. 8 marzo 1999, n. 50*.

8. Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia.

1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della

flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della *legge 17 agosto 1942, n. 1150*, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 3, della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

Capo II - Modifiche alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e ulteriori norme in materia di conferenza di servizi

9. Ricorso alla conferenza di servizi.

1. ⁽¹⁵⁾.

2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del *decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 1998, n. 30*. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato S.p.a, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo, della *legge 17 maggio 1985, n. 210*, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.

(15) Sostituisce l'art. 14, *L. 7 agosto 1990, n. 241*.

10. Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari.

1. ⁽¹⁶⁾.

(16) Sostituisce l'art. 14-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241.

11. Procedimento della conferenza di servizi.

1. ⁽¹⁷⁾.

(17) Sostituisce l'art. 14-ter, L. 7 agosto 1990, n. 241.

12. Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi.

1. ⁽¹⁸⁾.

(18) Sostituisce l'art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241.

13. Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative.

1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni precedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione precedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

14. Abrogazioni e norma di raccordo.

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

15. Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

1. ⁽¹⁹⁾.

(19) Sostituisce il comma 4 dell'art. 25, *L. 7 agosto 1990, n. 241*.

Capo III - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni

16. Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita.

1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il *decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216*, e la *legge 17 febbraio 1971, n. 90*, sono abrogati.

17. Programmazione negoziata.

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), della *legge 8 marzo 1999, n. 50*, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

18. Termini.

1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della *legge 3 aprile 1997, n. 94*, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della *legge 3 giugno 1999, n. 157*, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.

4. ⁽²⁰⁾.

5. ⁽²¹⁾.

6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della *legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con *decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581*, sono unificati in giorni trenta.

(20) Sostituisce il comma 4 dell'art. 1, *L. 8 ottobre 1997, n. 352*.

(21) Sostituisce il comma 6 dell'art. 1, *L. 8 ottobre 1997, n. 352*.

19. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese.

1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123*, possono modificare, alla stregua degli stessi principi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato *decreto legislativo n. 123 del 1998*, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'articolo 17 del *decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32*, convertito dalla *legge 7 aprile 1995, n. 104*, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.

20. Rete autostradale e stradale nazionale.

1. ⁽²²⁾.

(22) Aggiunge un periodo alla lettera *b*) del comma 4, dell'art. 1, *L. 15 marzo 1997, n. 59*.

21. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie.

1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del *decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143*. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38 della *legge 11 febbraio 1994, n. 109*, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

22. Piani urbani di mobilità.

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di *car pooling* e *car sharing* e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei *mobility manager*, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.
3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ed i restanti comuni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sentito il parere delle competenti

Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure ^(22/a).

5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.

(22/a) L'art. 15, comma 2, *L. 1° agosto 2002, n. 166* prescrive, per una migliore sicurezza stradale, che il governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (18 agosto 2002), adotti il regolamento di cui al presente comma, ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilità.

23. Diritti per la partecipazione a concorsi

1. All'articolo 27, comma 6, del *decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 1983, n. 131*, le parole: «sono stabilite in lire 7.500» sono sostituite dalle seguenti: «sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000».

24. Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative ^(22/b).

2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.

5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.

6. [Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si

avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della *legge 15 maggio 1997, n. 127*, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della *legge n. 127 del 1997*] ^(22/c).

7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

(22/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 6 aprile 2001*.

(22/c) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 6-*sexies* dell'art. 10, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303*, aggiunto dall'art. 5, *D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343* (*Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288*). Vedi, anche, il *D.P.C.M. 9 dicembre 2000*.

25. Accesso alle banche dati pubbliche.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo n. 29 del 1993* hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

26. Istituzione dell'Ufficiale elettorale.

1. ⁽²³⁾.

2. ⁽²⁴⁾.

3. All'articolo 12 del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «Il Consiglio comunale,» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,»;

b) ⁽²⁵⁾.

4. ⁽²⁶⁾.

5. All'articolo 14 del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono soppresse le parole: «, nei comuni con oltre 10.000 abitanti,»;

b) al terzo comma sono soppresse le parole: «cinque o».

6. ⁽²⁷⁾.

7. All'articolo 18, secondo comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, le parole: «dal presidente della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario».

8. All'articolo 30 del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;

b) al terzo comma, le parole: «dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario».

9. Al secondo comma dell'articolo 32 del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, le parole: «, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

10. All'articolo 37 del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, le parole: «dai componenti della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

11. All'articolo 49 del *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, le parole: «e delle Commissioni elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali».

12. ⁽²⁸⁾.

13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(23) Aggiunge l'art. 4-bis al *D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223*.

(24) Sostituisce il secondo comma dell'art. 5, *D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223*.

(25) Sostituisce il secondo comma dell'art. 12, *D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223*.

(26) Sostituisce il primo comma dell'art. 13, *D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223*.

(27) Sostituisce, con due periodi, l'originario primo periodo dell'art. 17, *D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223*.

(28) Sostituisce l'art. 52, *D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223*.

(giurisprudenza)

27. Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti.

1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della *Costituzione*, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.

3. All'articolo 3, comma 2, della *legge 14 gennaio 1994, n. 20*, l'ultimo periodo è soppresso.

4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con *regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'articolo 61, comma 4, del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, è abrogato.

28. Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.

1. ⁽²⁹⁾.

(29) Sostituisce il comma 6 dell'art. 2, *D.L. 5 ottobre 1993, n. 398*.

29. Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della *legge 8 marzo 1999, n. 50*, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle

produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

30. Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società.

1. ⁽³⁰⁾.

2. Nel comma primo dell'articolo 2502-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-*bis* e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese».

3. ⁽³¹⁾.

4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-*bis* del codice civile le parole: «della pubblicazione del progetto di fusione» sono sostituite dalle seguenti: «della iscrizione del progetto di fusione».

5. Il comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.

6. ⁽³²⁾.

7. Il comma quinto dell'articolo 2504-*octies* del codice civile è abrogato.

(30) Sostituisce il comma quarto dell'art. 2501-*bis* del codice civile.

(31) Sostituisce il comma primo dell'art. 2503 del codice civile.

(32) Sostituisce l'art. 2504-*sexies* del codice civile.

31. Soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunci legali delle province sono aboliti. La *legge 30 giugno 1876, n. 3195*, il *decreto ministeriale 25 maggio 1895*, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della *legge 30 giugno 1876, n. 3195*, sulla pubblicazione degli annunci legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla *legge 24 maggio 1932, n. 583*, e la *legge 26 giugno 1950, n. 481*, sono abrogati.

2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del *decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581*, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della *legge 15 marzo 1997, n. 59*. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e

dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ^(32/a).

2-bis. Fino al 30 giugno 2003 ^(32/b) le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge ^(32/c).

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione ^(32/d).

2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società ^(32/e).

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio ^(32/f).

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.

(32/a) Comma così modificato dal comma 13 dell'art. 3, *L. 28 dicembre 2001, n. 448*. Con *D.M. 20 marzo 2003* (Gazz. Uff. 31 marzo 2003, n. 75), modificato dal *D.M. 8 agosto 2003* (Gazz. Uff. 26 agosto 2003, n. 197), è stata disposta la sperimentazione dell'invio telematico dei bilanci di esercizio delle società. Con *D.Dirett. 31 ottobre 2003* (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286, S.O.) sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

(32/b) Termine prorogato al 31 ottobre 2003 dall'art. 8-bis, *D.L. 24 giugno 2003, n. 147*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(32/c) Comma aggiunto dall'art. 13-ter, *D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(32/d) Comma aggiunto dall'art. 13-ter, *D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(32/e) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 54, *L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

(32/f) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 54, *L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

32. Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali.

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2. ⁽³³⁾.

3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).

4. ⁽³⁴⁾.

5. ⁽³⁵⁾.

(33) Sostituisce i commi terzo e quarto dell'art. 2330 del codice civile.

(34) Sostituisce il comma primo dell'art. 2411 del codice civile.

(35) Aggiunge l'art. 138-bis alla *L. 16 febbraio 1913, n. 89*.

33. Ulteriori semplificazioni in materia societaria.

1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: «e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe». L'articolo 49 del testo unico approvato con *regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011*, è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: «l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società» sono sostituite dalla seguente: «autenticata».

2. L'articolo 2330-bis del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole: «del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole «dai due commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma precedente». Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: «e quinto». Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata» e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: «e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». Nel comma quarto dell'articolo 2420-bis del codice civile è soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del codice civile le parole: «pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata» sono sostituite dalle seguenti: «depositato presso l'ufficio del registro delle imprese». Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole: «pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata» sono sostituite dalle

seguenti: «depositata presso l'ufficio del registro delle imprese». Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresses le parole: «e terzo». Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresses le parole: «e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata». L'art. 2457-*bis* del codice civile è abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituita dalla seguente: «Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese». Il comma primo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente: «Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza». Il comma terzo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: «2330-*bis*». Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile è soppressa la parola: «quinto,». La rubrica dell'articolo 2497-*bis* del codice civile è sostituita dalla seguente: «Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese». Nell'articolo 2497-*bis* del codice civile le parole «degli articoli 2457-*bis* e» sono sostituite dalle seguenti «dell'articolo 2457». Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresses le parole: «ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata,».

3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere *f*) e *g*), l'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresses le seguenti parole: «il BUSARL, il BUSC e».

4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-*bis*, e nel comma quarto dell'articolo 2475-*bis* del codice civile le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

34. Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione.

1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ⁽³⁶⁾;

b) ⁽³⁷⁾;

c) ⁽³⁸⁾;

d) ⁽³⁹⁾;

e) ⁽⁴⁰⁾.

(36) Sostituisce la lettera *d*) all'art. 33 dell'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

(37) Aggiunge il paragrafo 3-*bis*, comprendente gli artt. da 60-*bis* a 60-*quinquies*, alla sezione IV dell'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

- (38) Aggiunge l'art. 71-*bis* all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
- (39) Aggiunge l'art. 95-*bis* all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
- (40) Aggiunge l'art. 130-*ter* all'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
-

35. Controversie in materia di masi chiusi.

1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è esperito dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della *legge 3 maggio 1982, n. 203*, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato ^(40/a).

(40/a) Articolo così sostituito dall'art. 22, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

36. Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme.

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della *legge 16 febbraio 1913, n. 89*, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.
5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

37. *Comunicazione di violazioni tributarie.*

1. All'articolo 36 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ⁽⁴¹⁾;

b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.

(41) Sostituisce la rubrica dell'art. 36, *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*.

38. *Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico.*

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, nonché del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato *decreto legislativo n. 79 del 1999* e del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.

Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 2)

Elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare

1. *Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.*

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*;

Legge 11 gennaio 1943, n. 138.

2. *[Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.*

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con *regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;*

Legge 7 dicembre 1984, n. 818] ^(41/a).

3. *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.*

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

4. *[Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.*

Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;

Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58] ^(41/b).

5. *Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.*

Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

6. *Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli* ⁽⁴²⁾.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.

7. *[Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.*

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3] ⁽⁴³⁾.

8. *Procedimento di chiusura annuale del «Fondo - Scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza* ⁽⁴⁴⁾.

Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.

9. *Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.*

Legge 16 dicembre 1977, n. 904;

Legge 7 maggio 1986, n. 150;

Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. *Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.*

Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.

11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;

Legge 5 marzo 1990, n. 46;

Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

13. [Procedimento per la formazione dei piani attuativi.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Legge 18 aprile 1962, n. 167;

Legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 5 agosto 1978, n. 457;

Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662]⁽⁴⁵⁾.

14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Codice penale, articolo 659;

Codice civile, articolo 844;

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, articolo 58;*Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.*

17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.

Legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica ⁽⁴⁶⁾.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con *regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;*

Legge 31 gennaio 1967, n. 33.

19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;

Regolamento approvato con *regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326*, articoli 32 e seguenti.

20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;

Regolamento approvato con *regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326*, articoli 41 e seguenti.

21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;

Regolamento approvato con *regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326*, articoli 51 e seguenti.

22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;

Regolamento approvato con *regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326*, articoli 65 e seguenti.

23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullità.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4.

24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullità.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4.

25. [Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;

Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;

Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;

Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;

Codice civile, articolo 622] ⁽⁴⁷⁾.

26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;

Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.

27. Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.

Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.

28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;

Legge 26 luglio 1965, n. 966;

Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

30. *Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.*

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 48.

31. *[Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.*

Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h)]⁽⁴⁸⁾.

32. *Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse⁽⁴⁹⁾.*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, articolo 86;

Regolamento per l'esecuzione del *testo unico 18 giugno 1931, n. 773*, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*, articolo 196.

33. *[Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.*

Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172; Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570]⁽⁵⁰⁾.

34. *[Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.*

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Legge 5 agosto 1978, n. 468;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29]⁽⁵¹⁾.

35. *[Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.*

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473]⁽⁵²⁾.

36. *[Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.*

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g)]⁽⁵³⁾.

37. *[Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.*

Codice della navigazione, articolo 35]⁽⁵⁴⁾.

38. *[Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.*

Legge 24 dicembre 1908, n. 783;

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20] ⁽⁵⁵⁾.

39. *Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.*

Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.

40. *[Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.*

Legge 10 aprile 1954, n. 113;

Legge 31 luglio 1954, n. 599;

Legge 17 aprile 1957, n. 260;

Legge 3 agosto 1961, n. 833;

Legge 1° febbraio 1989, n. 53] ⁽⁵⁶⁾.

41. *[Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.*

Legge 14 febbraio 1963, n. 161;

Legge 4 gennaio 1990, n. 1] ⁽⁵⁷⁾.

42. *Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.*

Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

43. *Procedimenti relativi all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione.*

Legge 28 novembre 1965, n. 1329 ⁽⁵⁸⁾.

44. *Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.*

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.

45. *Procedimento di revisione annuale dei diritti aeroportuali.*

Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;

Legge 15 febbraio 1985, n. 25.

46. *Denuncia di inizio attività.*

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

47. Autorizzazione edilizia.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

49. Catasto edilizio.

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Legge 30 dicembre 1989, n. 427;

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

50. *Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.*

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

51. *Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.*

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

52. *Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.*

Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

53. *Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.*

Legge 31 luglio 1956, n. 1002;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.

54. *Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;*

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Legge 30 settembre 1993, n. 388;

Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;

Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Legge 30 maggio 1995, n. 203.

55. *Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga navigazione.*

Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.

56. *[Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale.*

Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 1939, n. 973;*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773]* ⁽⁵⁹⁾.

57. [Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421] ⁽⁶⁰⁾.

58. *Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo 1.

59. [Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati dell'Unione europea.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42]* ⁽⁶¹⁾.

60. [Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.

Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12] ⁽⁶²⁾.

61. *Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio* ⁽⁶³⁾.

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e);

Legge 1° agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.

62. *Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefoni e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.*

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.

63. *Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie* ⁽⁶⁴⁾.

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;*

Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, articolo 17, commi 2 e 3 ⁽⁶⁵⁾.

63-ter. Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle relative modifiche.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10 ⁽⁶⁶⁾.

(41/a) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(41/b) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(42) Per la semplificazione del procedimento di cui al presente numero vedi il *D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474*.

(43) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(44) Per la semplificazione del procedimento di cui al presente numero vedi il *D.P.R. 2 agosto 2002, n. 215*.

(45) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(46) Per la semplificazione del procedimento di cui al presente numero vedi il *D.P.R. 4 febbraio 2003, n. 58*.

(47) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(48) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(49) Per la semplificazione del procedimento di cui al presente numero vedi il *D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480* e il *D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481*.

(50) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(51) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(52) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(53) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(54) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(55) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(56) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(57) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

(58) Numero così sostituito dall'art. 22, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.

- (59) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.
- (60) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.
- (61) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.
- (62) Le previsioni di cui al presente numero sono state soppresse dall'art. 23, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.
- (63) Per la semplificazione del procedimento di cui al presente numero vedi il *D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363*.
- (64) Per la semplificazione del procedimento di cui al presente numero vedi il *D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461*.
- (65) Numero aggiunto dall'art. 22, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.
- (66) Numero aggiunto dall'art. 22, *L. 29 luglio 2003, n. 229*.
-

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

Norme abrogate limitatamente alla parte disciplinante i procedimenti indicati

1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, articolo 62.

Regolamento approvato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*, articoli 111, 113 e 114.

(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).

2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.

(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).

3. *Legge 3 giugno 1935, n. 1095*;

Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;

Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1939;

Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1947.

(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle province di confine terrestre).

4. *Legge 8 maggio 1998, n. 146*, articolo 21, comma 2.

(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefoni e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana).
